

DISEGNO DI LEGGE

"CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE"

RELATORE: Vito Mariella

RELAZIONE

Il disegno di legge sui "Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese" si propone di colmare il vuoto legislativo che ha impedito ai Consorzi, soprattutto in questi ultimi anni, di sviluppare compiutamente il ruolo di promotori dello sviluppo industriale delle nostre realtà territoriali.

La scomparsa della CASMEZ e le difficoltà di prima applicazione della nuova legge sul Mezzogiorno hanno ancor più aggravato questa situazione, non consentendo così ai Consorzi di poter operare, creando, in alcuni casi, anche gravi difficoltà nella gestione della struttura già esistente, a servizio degli insediamenti industriali, con il danno all'economia che comprensibilmente ne è derivato.

Considerato, poi, che ai Consorzi, e solo ad essi, può essere affidato il compito di sviluppare ed attuare quelle scelte di politica industriale che la Regione ha individuato con il Piano Regionale di sviluppo, e che il loro recupero, quali enti regionali di "promozione industriale", può facilitare e concretizzare, in tempi reali, il consolidamento e il rilancio delle realtà economiche esistenti in Puglia, che oggi più che mai necessitano di un adeguato sostegno, non solo finanziario ma soprattutto di servizi alla produzione, servizio che i Consorzi possono, come già detto, realizzare in nome e per conto della Regione, consentendo alla stessa di svolgere un ruolo determinante al quale sempre più spesso viene chiamata.

In quest'ottica è apparso, quindi, necessario predisporre questo d.d.l. che vuole individuare nei Consorzi gli strumenti regionali di attuazione della

./..

politica industriale, definendo a tal fine i compiti che i Consorzi devono svolgere e individuando le risorse finanziarie per realizzare gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di sviluppo in materia.

Prevedendo, poi, il d.d.l. di uniformare, con un unico statuto, l'organizzazione dei Consorzi si va ad assolvere anche a quel compito ben preciso, assegnato alle regioni dall'art. 65 del D.P.R. n. 616/77, di vigilanza e tutela.


Va evidenziato, ancora, che si è ritenuto, senza voler sconfinare nelle competenze di altri Assessorati e di quanto previsto da altre leggi specifiche, di dover ridare valore giuridico agli esistenti piani regolatori, i cui termini sono scaduti, per consentire ai Consorzi di poter continuare a svolgere i propri compiti in attesa di un specifico piano regionale tematico sulle aree per insediamenti produttivi.

Il d.d.l., agli artt. 1 e 2, pur conservando ai Consorzi la configurazione ad essi attribuita dalla legge costitutiva, ne individua, non solo cambiandone la denominazione, in nuova e più precisa fisionomia per lo sviluppo industriale, quali enti strumentali della Regione.

L'art. 3 individua i mezzi finanziari necessari alla vita dei Consorzi e per la realizzazione di opere d'interesse regionale nonché recuperando, a favore dei Consorzi la possibilità di ottenere dalle imprese insediate, a mezzo dei ruoli, il dovuto corrispettivo per la gestione delle opere e la fornitura di servizi, che agli stessi dovranno assicurare e garantire.

Con gli artt. 4 e 5 si ridisegna la struttura degli organi dei Consorzi.

./...




4

L'art. 6, oltre a stabilire i tempi di richiesta del contributo, fissato al 30 settembre, analizza e definisce i compiti della Regione che, alla luce delle richieste consortili, dovrà valutare nel merito tali richieste.

L'art. 8 prevede che venga redatto uno statuto tipo per i cinque Consorzi così da renderne omogenea e più funzionale la loro struttura.

Dall'analisi di quanto detto appare superfluo evidenziare l'importanza di questa legge, per il ruolo da affidare ai Consorzi, quali enti strumentali della Regione, per favorire lo sviluppo dell'apparato produttivo regionale, con tutti i risvolti positivi, di carattere economico e sociale, che da ciò potranno derivare alla Puglia.



5

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)**

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 43 del 18.4.1986


1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 18.4.1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 29.11.85 (23/A) ddi "Norme in materia di Consorzi di sviluppo industriale in Puglia"

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere FAV. A MAGGIORANZA sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Bruno, Mariella, Tedesco.
contrari: Massafra, Rossi
di astensione: /

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: V. Mariella
Il funzionario responsabile: dr. Beny Cassano



Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione I
Consiglio Regionale della Puglia

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.10/Pdel 16.6.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 16.6.1986 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 21.4.1986
- D.d.L. "ConSORZI per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

Em

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Festinante, Marzo

contrari:

di astensione: Iafrate, Saponaro.

ART. I

La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, disciplina l'assetto dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Puglia e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6/3/78 n. 218 e successive modifiche.

I predetti Enti assumono la denominazione di "Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese.

Ad essi partecipano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura e la Finpuglia, gli Enti pubblici economici finanziari e di ricerca operanti nel territorio.

I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia.

Con successiva legge potranno essere ridefiniti gli ambiti territoriali per la costituzione di nuovi Consorzi anche alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo.

ART. 2

Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal T.U. 6/3/78 n. 218 e dalla legge 1/3/86 n. 64.

I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, concorrono a realizzare gli interventi regionali volti al riequilibrio territoriale del sistema produttivo secondo gli indirizzi e le direttive del Piano regionale di sviluppo, il coordinamento ed il controllo degli Organi regionali indicati negli articoli seguenti:

A tal fine i Consorzi provvedono in particolare:

- 1) all'acquisizione di aree per nuovi insediamenti produttivi e per le attività produttive che necessitano di trasferimento;
- 2) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere, di attrezzature, di servizi di interesse di uso comune, con riferimento alle esigenze delle imprese dell'area;
- 3) alla cessione in uso o in proprietà a imprese industriali e loro Consorzi, delle aree e di beni immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- 4) ad esercitare attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali;
- 5) alla installazione nelle aree o zone industriali, di impianti e servizi contro l'inquinamento atmosferico e per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi.

ART. 3

I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri Statuti;

- a) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge;
- b) da fondi regionali o statali e della Comunità Economica Europea appositamente destinati alla realizzazione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali, di rustici industriali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali, nonché all'acquisizione di terreni occorrenti per gli insediamenti e di infrastrutture di interesse collettivo;
- c) da finanziamenti concessi da Istituti di credito anche a medio termine;
- d) dalla vendita e concessione in uso delle aree;
- e) dalla gestione delle opere e da prestazione di servizi a favore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi. Detti corrispettivi saranno riscossi dai Consorzi attraverso i ruoli, da redigersi entro il 31 agosto di ogni anno, in conformità dei disposti del T.U. 14/4/1910 n. 639. Per l'ottenimento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in attuazione del citato T.U. sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto b), approvato dai competenti Organi Regionali;
- f) dai proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle lettere precedenti.

Consiglio Regionale della Puglia

4a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

ART. 4

Sono organi dei Consorzi:

- a) l'Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti partecipanti di cui al precedente art. I;
- b) il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno;
- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, designati in ragione di un effettivo e uno supplente dalla Giunta regionale, fra iscritti nell'aposto Albo.

Il componente effettivo designato dalla Giunta Regionale assume le funzioni di Presidente del Collegio.

Consiglio Regionale della Puglia

4a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

ART. 5

La durata in carica degli Organi di cui all'articolo precedente è stabilita in cinque esercizi.

Le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle indicate nello Statuto.

Consiglio Regionale della Puglia

4a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

ART. 6

Il Consiglio Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta Regionale, delibera i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi relativi.

Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della legge i Consorzi presentano alla Giunta Regionale - Assessorato Industria, Commercio e Artigianato - il proprio programma d'intervento in coerenza con i criteri approvati dal Consiglio Regionale e la relativa richiesta di contributi.

Il Consiglio Regionale, approva il piano annuale degli interventi da realizzare in conformità del quale la Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi.

Nel primo anno di attuazione della presente legge le domande di cui al secondo comma vanno presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera prevista al primo comma del presente articolo.

ART. 8

I Consorzi sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

A tale scopo il Consiglio Regionale approva entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge uno Statuto tipo.

Gli Statuti sono promulgati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale da pubblicare sul Bollettino della Regione Puglia.

La erogazione delle provvidenze regionali previste dalla presente legge è subordinata all'entrata in vigore dello Statuto del Consorzio.

La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio.

Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale sentita la medesima, o l'Assessore al ramo, se delegato, può: disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli Enti; provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e di regolamenti.

Il Presidente della Giunta Regionale, altresì, scioglie gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Contestualmente il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del Consorzio.

Consiglio Regionale della Puglia

4a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

ART. 9

NORMA TRANSITORIA

I Consorzi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, possono usufruire dei contributi regionali finalizzati al ripiano delle passività pregresse.

A tal fine i Consorzi dovranno presentare apposito programma di ripianamento corredato dal Conto consuntivo relativo al 1985.

Art. 10

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si farà fronte con le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986:

Parte I - Entrate -Variazioni in aumento:

	Competenza	Cassa
- Cap. 1021000 "Quota regionale del fondo comune di cui allo art.8 della legge 16.5.1970, n.281 e successive modificazioni"	L. 1.000.000.000	1.000.000.000

Parte II - Spesa -Variazione in aumento:

	Competenza	Cassa
- Cap. 0602060 (c.n.i.) "Fondo regionale per gli investimenti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese. L.R. "	L. 1.000.000.000	1.000.000.000
- Cap. 0602080 (c.n.i.) "Fondo regionale per interventi di gestione ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese. L.R. "	L. 1.000.000.000	1.000.000.000

Variazione in diminuzione:

- Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spese in c/capitale"	L. 1.000.000.000	1.000.000.000
---	------------------	---------------

Per gli anni successivi si provvederà con stanziamenti determinati annualmente in sede di approvazione dei bilanci regionali.